

Comune di Ascoli Piceno - Settore 7
Sportello Unico Attività produttive - SUAP
PEC: suap.ap@pec.it

Provincia di Ascoli Piceno
SETTORE II – Tutela e Valorizzazione Ambientale
PEC: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

OGGETTO: Art.6, commi 9 e 9bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedura di valutazione preliminare. Modifica autorizzazione integrata ambientale (AIA). GETA SRL. POLO ECOLOGICO (DISCARICA 3) in Alta Valle del Bretta nel Comune di Ascoli Piceno. Richiesta pareri.
Rif. nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. 11511 del 19/05/2023.
Valutazioni tecnico ambientali.

In riferimento alla nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 11511 del 19.05.2023, acquisita al Prot. ARPAM n° 17060 di pari data, relativa all'istanza in oggetto, esaminata la documentazione a corredo dell'istanza presentata dall'impresa GETA S.r.l. di avvio del procedimento di valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/06. per il progetto “*Riprofilatura VASCA 3 rifiuti pericolosi e inserimento in AIA autorizzazioni vigenti impianto di trattamento chimico/fisico (D9) per rifiuti pericolosi e non pericolosi, deposito preliminare (D15) per rifiuti non pericolosi e deposito preliminare (D15) per rifiuti pericolosi*”, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6 e 6-bis della parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono richieste le valutazioni tecniche relative alle modifiche del progetto in parola, con particolare riferimento alla sussistenza di possibilità di produrre impatti ambientali significativi e negativi per l'ambiente a seguito delle modifiche introdotte dall'istanza in oggetto.

L'istanza in oggetto prevede la modifica ai sensi dell'art.29-nonies comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ritenuta non sostanziale dal proponente, dell'AIA rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale n.726/GEN del 03/06/2021, per i seguenti aspetti:

1. Introduzione del codice EER 160215*;
2. Riprofilatura della Discarica - Vasca n. 3, con aumento dell'attuale volumetria di 12.000 m³, per i soli rifiuti pericolosi, tramite i seguenti interventi:
 - riprofilare il colmo rifiuti con una pendenza di 20° (36,4%) contro i 17° (30%) attualmente autorizzati;
 - alzare il colmo rifiuti di 1,5 m in corrispondenza di alcuni tratti della palificata esistente, senza necessità di interventi sulla stessa;
3. Sostituzione dello strato drenante di 50 cm di ghiaia nel pacchetto del capping con un geocomposito drenante di pari capacità drenante (tale intervento sarà esteso all'intero pacchetto del capping della discarica 3, senza modificare il colmo rifiuti RSU).
4. Inserimento in AIA (senza modifiche agli impianti) delle autorizzazioni per l'impianto di trattamento chimico/fisico (D9 – Determinazione Dirigenziale n. 4037/GEN del 20/07/2009) per rifiuti pericolosi e non pericolosi, deposito preliminare (D15 - Determinazione Dirigenziale n. 2874/GEN del 25/05/2009) per rifiuti non pericolosi e deposito preliminare (D15 - Determinazione Dirigenziale n. 4267/GEN del 31/07/2009) per rifiuti pericolosi.
5. Aggiornamento degli elaborati progettuali: a) PD-EG-12 Planimetria stato di progetto; b) PMC/PSC Piano di monitoraggio e controllo; c) PRA Piano di ripristino ambientale; d) PGO Piano di Gestione Operativa; e) PGPO Piano di Gestione Post Operativa

Pag. 1 di 5

Dati di Progetto

- La realizzazione del progetto non prevede una fase di cantiere in quanto le opere che verranno realizzate consistono nel prolungamento della fase di coltivazione della discarica in attività.
- Le fasi di abbancamento e di esercizio comportano il rimodellamento della superficie del corpo di discarica, con l'introduzione di nuove e maggiori pendenze e l'aumento di un volume di rifiuti pericolosi pari a 12.000 m³ rispetto all'attuale quadro autorizzatorio dell'installazione; La separazione tra i diversi sub-lotti avverrà attraverso il prolungamento dei setti di separazione esistenti
 - La separazione tra sub-lotto III e IV avverrà realizzando al di sopra del muro in cemento armato di separazione già presente un argine interno di separazione lungo le pareti del quale verrà steso il telo in HDPE di geomembrana al fine di garantire la completa separazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali. L'argine avrà una larghezza di testa pari a quella del muro di separazione e sarà appoggiato sul lato rifiuti pericolosi, più stabili e non soggetti a compattazione nel tempo come gli RSU;
 - La separazione tra I+II-A e II-B avverrà con la stessa tecnologia già utilizzata, ovvero realizzando la scarpata di separazione con RSU rinforzati attraverso l'utilizzo di geogriglie di rinforzo e l'isolamento dei sub-lotti attraverso la stesura della geomembrana in HDPE sulla superficie della scarpata.




Figura 1 Stralcio elaborato PD-EG-12 rev. 04 "Stato di progetto"

Interferenze previste dal proponente del progetto con il contesto ambientale (Tabella 10 del Modulo "E" dell'istanza di valutazione preliminare – Lista di controllo):

- Il progetto prevede lo smaltimento di circa 12.000 m³ di rifiuti pericolosi con conseguente produzione di percolato
- Il progetto comporta rischi di contaminazione del terreno o acqua legati alla gestione dell'impianto
- Il progetto comporta rischi di incidenti che potrebbero interessare la salute umana o l'ambiente legati alla gestione dell'impianto

La modifica del capping finale prevede la sostituzione dello strato di drenaggio delle acque meteoriche di spessore di 50 cm, con un geocomposito avente equivalente capacità di drenaggio.

La proposta progettuale contiene la modifica dell'attuale PMC con l'introduzione del punto P.2 "PMC impianto di trattamento rifiuti (D15-D9)"; gli autocontrolli introdotti nel punto P.2 sono associati alle BAT di settore in

applicazione della Decisione di Esecuzione (UE) 2008/1147, relativamente alle fasi di monitoraggio delle attività di gestione dei rifiuti

- Le fasi di gestione dei rifiuti pericolosi per le operazioni D9 e D15 sono introdotte nel nuovo elaborato “Piano operativo”.

Commento ed osservazioni

In relazione alla verifica di sostanzialità della modifica proposta, relativa all’installazione AIA (Complesso di discarica), si rimanda a quanto disposto nella normativa di settore vigente, di cui all’articolo 5 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla DGRM 1547 del 05/10/2009; in particolare gli indirizzi regionali hanno effetto nelle disposizioni di cui al punto 1, punto 1.1 e punto 1.2.1 dell’allegato I alla DGRM 1547/2009.

In relazione alle disposizioni del PRGR approvato con DAALR 128/2015, restano a carico dell’Autorità competente al rilascio dell’AIA le valutazioni inerenti al punto 1.2 dell’Elaborato MNS-REL.01, sulle “*volumetrie a disposizione rispetto alla soglia massima del 30%*”.

Resta altresì impregiudicata la definizione dei dettagli tecnici delle modifiche presentate e le relative valutazioni specifiche delle fasi autorizzative da parte delle autorità competenti in relazione alle valutazioni di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Si rileva che per effetto dell’ordinanza n. 89 del 12/08/2019 emanata ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/06 dalla Provincia di Ascoli Piceno la capacità del corpo di discarica era già stata incrementata in misura pari a 10.000 m³; il nuovo incremento richiesto dal proponente determinerebbe un incremento complessivo superiore al 30 %.

Capping del corpo discarica

Ai sensi della vigente normativa sulle discariche di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.), la copertura finale deve avere, al di sotto dello strato superficiale, uno strato drenante di materiale granulare con spessore maggiore o pari a 50 cm (Punto 2.4.3 dell’allegato 1 al Decreto in parola); tuttavia, lo strato di drenaggio delle acque meteoriche può essere sostituito da un geocomposito di caratteristiche prestazionali equivalenti, con costante di permeabilità maggiore di 10⁻⁵ m/s.

È stata valutata l’implementazione di uno strato di geocomposito in sostituzione dello strato drenante delle acque di drenaggio superficiale tramite la stima dell’equivalenza, come descritta nell’Elaborato MNS-REL 02, con esiti conformi e prestazioni equivalenti.

Il metodo di calcolo delle performance è stato applicato al geocomposito modello “*Interdrain GMG512*”, per confronto con uno strato granulare di 50 cm con pendenza massima prevista di 20° (gradiente $i = \tan 20^\circ = 0,34$) e sovraccarico equivalente pari a 20kPa.

Emissioni in ambiente (Art. 5 comma 1 lett. e-septies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

I punti di controllo e monitoraggio delle acque meteoriche superficiali e delle acque sotterranee (Piezometri) sono invariati rispetto allo stato attuale. La modifica del profilo del corpo di discarica e l’incremento delle pendenze delle scarpate non porta a valutazioni o all’adozione di modifiche nei confronti del sistema di regimazione delle acque superficiali esistente.

I punti di emissione in atmosfera introdotti con la gestione dei rifiuti con operazioni di smaltimento D9 e D15 sono costituiti dall’abbattitore ad umido (Scrubber – Punto di emissione E1) e dallo stoccaggio dei rifiuti polverulenti (Punto di emissione E2); questi, allo stato di progetto risultano invariati rispetto allo stato attuale. L’emissione E1 ricompresa nella Determinazione Dirigenziale 4037/GEN del 20/07/2009 e ss.mm.ii. (Polveri 10 mg/Nm³) non è in linea con i BAT-AEL di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) n° 2018/1147 del 10/08/2018 (Polveri 2-5 mg/Nm³).

Introduzione nell'AIA delle attività di gestione dei rifiuti D9 e D15

La proposta di modifica comprende l'integrazione senza modifiche delle attività di gestione rifiuti D9 e D15 (Per rifiuti P e NP), precedentemente autorizzate rispettivamente con Determinazione Dirigenziale n° 4037/GEN del 20/07/2009 (Operazioni D9), Determinazione Dirigenziale n° 2874/GEN del 25/05/2009 (Operazioni D15 – Non Pericolosi) e Determinazione Dirigenziale n° 4267/GEN del 31/07/2009 (Operazioni D15 Pericolosi) al nuovo Decreto AIA (ai sensi dell'art. 208 comma 12 tali autorizzazioni sono concesse per un periodo di 10 anni con l'obbligo di presentazione di apposita istanza di rinnovo con almeno 180 giorni di anticipo sulla data di scadenza).

L'estensione del progetto di coltivazione della discarica, con l'introduzione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi D9, è ricompreso alla lett. "m" dell'allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in combinato disposto con la lettera "ag" dello stesso allegato. Allo stesso modo, le attività di deposito preliminare D15 per rifiuti pericolosi sono ricomprese alla lettera "z.a" dell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Con riferimento all'art. 5 comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come recepito al punto n° 12 dell'Allegato "C" alla DGRM n° 983 del 07/08/2014), per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività IPPC svolta nel sito si intende una attività "Svolta nello stesso sito dell'attività IPPC e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC". In particolare, tenuto conto degli indirizzi tecnici del Ministero dell'Ambiente di prot. 22295 del 27/10/2014, al punto n° 2, è condizione necessaria che "il fuori esercizio determini direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC"; pertanto, le attività di gestione rifiuti D9 e D15 possono essere considerate indipendenti e non tecnicamente connesse all'attività IPPC.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento chimico-fisico (D9) presso l'impianto di stabilizzazione/solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi rilasciata con Determinazione Dirigenziale n° 4037/GEN contempla un limite massimo di trattamento di rifiuti (senza porre distinzione nei limiti tra le tipologie di rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi) pari a 50 tonnellate/giorno, e complessivo annuo pari a 15.000 tonnellate.

L'allegato VIII alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le installazioni di cui al punto 5 "Gestione dei Rifiuti", individua per le attività elencate al punto 5.1 di smaltimento di rifiuti pericolosi una soglia di 10 tonnellate/giorno, al di sopra della quale l'installazione rientra nel campo di applicazione del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In relazione alla soglia, la capacità massima deve essere intesa come la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto (Nota MinAmbiente del 14/11/2016 di prot. 27569) e dipende dalle caratteristiche tecnico-gestionali degli impianti.

Le attività di gestione dei rifiuti D9 e D15 Pericolosi, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Ambiente sull' "individuazione della capacità produttiva dell'installazione" con Circolare n° 27569 del 14/11/2016, costituiscono attività IPPC, risultano soggette alle disposizioni di cui al Titolo III-bis in parola.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 29-sexies comma 3-bis "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"; Il successivo comma 4 stabilisce che "Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento alle migliori tecniche disponibili".

Le modifiche progettuali consistenti nell'introduzione delle attività di gestione dei rifiuti D9 per rifiuti pericolosi e non pericolosi non sono correlate con le valutazioni richieste dalla norma di settore di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come sopra richiamate, con particolare riferimento all'applicazione delle BAT di settore per la gestione dei rifiuti ed alle prescrizioni ad esse connesse sulle "ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per

la riduzione dell'impatto acustico in referimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente".

La valutazione delle BAT di Settore è stata introdotta solo in parte, nel punto P.2 del PMC, ed è circoscritta esclusivamente alle attività di monitoraggio nella gestione dei rifiuti con operazioni D9 e D15. Non è presente tra gli elaborati progettuali una valutazione completa delle BAT di settore e degli specifici BAT-AEL ove applicabili; l'atto autorizzatorio attualmente vigente e rilasciato con Determinazione Dirigenziale n° 4037/GEN del 20/07/2009 dispone limiti di emissione per le polveri al punto E1 maggiori rispetto ai parametri emissivi associati alle BAT-AEL, introdotti con la Decisione di Esecuzione (UE) n° 2018/1147 del 10/08/2018.

Riprofilatura del corpo discarica ed aumento del volume di 12.000 m³

Relativamente all'attività di discarica D1, l'art. 29-bis comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. considera soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT.

L'aumento delle pendenze sul colmo dei rifiuti dal 30 % al 36,4 % ha effetti sulla stabilità del corpo discarica, e su tali aspetti si rimanda alle competenti autorità la valutazione di un eventuale aggravio delle pressioni con una configurazione del colmo rifiuti caratterizzata da pendenze più accentuate.

Nell'ambito dell'applicazione delle BAT, la norma di settore, all'allegato 1, al punto 2.4.3 dispone "la verifica di stabilità della copertura in condizioni statiche e sismiche in corrispondenza di tutte le possibili superfici di scorrimento"; nel caso in specie la modifica proposta risulta soggetta a tali valutazioni come definite dal D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., finalizzate alla verifica della stabilità dell'opera di copertura, nelle diverse condizioni.

Nel suo complesso, la riprofilatura del corpo discarica non costituisce ulteriore consumo di suolo bensì introduca la gestione di un nuovo codice EER pericoloso e preveda un incremento delle altezze e dei volumi dei rifiuti pericolosi conferibili.

Valutazioni tecnico ambientali

- In relazione alle valutazioni richieste nell'ambito del procedimento di valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 commi 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relative al progetto presentato dall'impresa GETA S.r.l. "Riprofilatura VASCA 3 rifiuti pericolosi e inserimento in AIA autorizzazioni vigenti impianto di trattamento chimico/fisico (D9) per rifiuti pericolosi e non pericolosi, deposito preliminare (D15) per rifiuti non pericolosi e deposito preliminare (D15) per rifiuti pericolosi" sulla base della documentazione tecnica prodotta, le modifiche proposte possono presentare interferenze con il contesto ambientale se non supportate da una successiva adeguata e corretta rivalutazione della gestione dell'impianto comprensiva degli elementi tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto, rientrante in parte nell'allegato III ed in parte nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; per la parte relativa all'introduzione nel Decreto di AIA delle operazioni di gestione D9 e D15, non sono state inserite le valutazioni complete delle BAT ed i relativi BAT-AEL contenuti nella Decisione di Esecuzione (UE) n° 2018/1147 del 10/08/2018.

Il Dirigente U.O. Valutazioni e Controlli
Sui Fattori di Pressione Ambientali
Dott. Giampaolo Di Sante

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore ARPAM dell'Area Vasta Sud
Dott. Massimo Marcheggiani
Documento informatico firmato digitalmente